

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 938/2014 DELLA COMMISSIONE**del 2 settembre 2014**

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (d'ora in poi «il regolamento di base») e in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale le viene chiesto di aprire un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e di sottoporre a registrazione le importazioni di biciclette provenienti dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine.
- (2) La domanda è stata presentata in data 23 luglio 2014 dalla European Bicycle Manufacturers Association (EBMA — Associazione europea dei fabbricanti di biciclette) per conto di quindici produttori di biciclette dell'Unione.

B. PRODOTTO

- (3) Il prodotto in esame oggetto della possibile elusione consiste in biciclette e altri velocipedi (compresi i tricicli da trasporto, ma esclusi i monocicli), privi di motore, classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70, originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»).
- (4) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è quello descritto nel considerando precedente, ma spedito dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine, attualmente classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

C. MISURE IN VIGORE

- (5) Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio ⁽²⁾.

D. MOTIVAZIONE

- (6) La domanda contiene sufficienti elementi di prova non manifestamente infondati del fatto che le misure antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante trasbordo in Cambogia, nel Pakistan e nelle Filippine, e operazioni di assemblaggio in questi stessi paesi.
- (7) Sono stati presentati i seguenti elementi di prova non manifestamente infondati:

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 153 del 5.6.2013, pag. 17).

- (8) La domanda indica che ha avuto luogo una significativa modificazione della configurazione degli scambi relativi alle esportazioni nell'Unione dalla Repubblica popolare cinese, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, successivamente all'istituzione delle misure antidumping e alla loro estensione, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio ⁽¹⁾, alle importazioni spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie di tali paesi; il tutto senza che vi fossero sufficienti motivazioni o giustificazioni economiche diverse dall'istituzione del dazio.
- (9) La modificazione appare dovuta al trasbordo di biciclette destinate all'Unione e originarie della Repubblica popolare cinese attraverso la Cambogia, il Pakistan e le Filippine e ad operazioni di assemblaggio in Cambogia, in Pakistan e nelle Filippine.
- (10) La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova non manifestamente infondati del fatto che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultano indeboliti in termini di quantitativi e di prezzo. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova non manifestamente infondati del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avvengono a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.
- (11) La domanda contiene infine sufficienti elementi di prova non manifestamente infondati del fatto che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.
- (12) Qualora nel corso dell'inchiesta siano accertate pratiche di elusione attraverso la Cambogia, il Pakistan e le Filippine previste all'articolo 13 del regolamento di base, diverse dal trasbordo e dalle operazioni di assemblaggio, l'inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche.

E. PROCEDURA

- (13) Alla luce delle considerazioni precedenti, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per rendere obbligatoria la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
 - a) *Questionari*
- (14) Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie alla sua inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori noti e alle loro associazioni conosciute in Cambogia, in Pakistan e nelle Filippine, ai produttori/esportatori conosciuti e alle loro associazioni conosciute nella Repubblica popolare cinese, agli importatori conosciuti e alle loro associazioni conosciute nell'Unione, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese, della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine. Potranno all'occorrenza essere richieste informazioni anche all'industria dell'Unione.
- (15) Tutte le parti interessate sono in ogni caso invitate a contattare immediatamente la Commissione entro il termine indicato all'articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.
- (16) L'apertura dell'inchiesta sarà notificata alle autorità della Repubblica popolare cinese, della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine.
 - b) *Raccolta delle informazioni e audizioni*
- (17) Le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.
 - c) *Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure*
- (18) In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU L 153 del 5.6.2013, pag. 1).

- (19) Poiché l'eventuale elusione ha luogo al di fuori dell'Unione, ai fabbricanti di biciclette e di altri velocipedi (compresi i tricicli da trasporto, ma esclusi i monocicli), privi di motore, con sede in Cambogia, in Pakistan e nelle Filippine che dimostrino di non essere collegati ⁽¹⁾ ad alcun fabbricante colpito dalle misure ⁽²⁾ e che risultino non coinvolti nelle pratiche di elusione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 e all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, possono essere concesse esenzioni, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell'esenzione devono presentare una richiesta debitamente documentata entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F. REGISTRAZIONE

- (20) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione retroattiva dell'importo corretto dei dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine.

G. TERMINI

- (21) Ai fini di una corretta amministrazione vanno precisati i termini entro i quali:
- le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,
 - i produttori della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine possono richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,
 - le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
- (22) Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

- (23) Se una parte interessata nega l'accesso alle necessarie informazioni o non le comunica entro i termini stabiliti, oppure ostacola gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (24) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni ed è possibile avvalersi dei dati disponibili.
- (25) Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato.

I. CALENDARIO DELL'INCHIESTA

- (26) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) concernente l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate collegate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

⁽²⁾ Un'esenzione può essere accordata anche nel caso in cui, sebbene i fabbricanti siano collegati nel modo sopraindicato a società soggette alle misure istituite nei confronti delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese (le misure antidumping originarie), non vi siano prove che la relazione con le società sottoposte alle misure originarie non è stata stabilita o utilizzata per eludere le misure originarie.

J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (27) Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

K. CONSIGLIERE-AUDITORE

- (28) Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
- (29) La richiesta di audizione con il consigliere-auditore va motivata e presentata per iscritto. Il consigliere-auditore si attiva anche per organizzare un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle relative controdeduzioni.
- (30) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate sono invitate a consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore all'interno del sito web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, volta ad appurare se le importazioni nell'Unione di biciclette e di altri velocipedi (compresi i tricicli da trasporto, ma esclusi i monocicli), privi di motore, attualmente classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 30 20 e 8712 00 70 92) spediti dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Cambogia, Pakistan e Filippine, eludano le misure istituite dal regolamento (UE) n. 502/2013.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 le autorità doganali prendono le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

L'obbligo di registrazione scade nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Con apposito regolamento la Commissione può disporre che le autorità doganali pongano termine alla registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una richiesta di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione dell'esenzione.

Articolo 3

- (1) I questionari vanno richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (2) Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione e presentare le loro osservazioni scritte e le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (3) I produttori in Cambogia, in Pakistan e nelle Filippine che intendono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda debitamente suffragata da elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1).

- (4) Sempre entro lo stesso termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.
- (5) Si invitano le parti interessate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le copie di deleghe e certificazioni, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, consegnato a mano o inviato per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale), pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo, numero di telefono e un indirizzo e-mail valido e garantire che l'indirizzo e-mail fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunica con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda il ricorso all'invio per posta raccomandata. Per ulteriori norme e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi validi per le comunicazioni mediante posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le sopraindicate istruzioni per le comunicazioni con le parti interessate.

Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in via riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Limited*» ⁽¹⁾ (a diffusione limitata) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» (consultabile da tutte le parti interessate).

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-R608-BICYCLES-CIR@ec.europa.eu

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Un documento «a diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è protetto anche a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).